



Disciplinare per la costituzione e le funzioni della Consulta della notte

(Art. 2, lettera b, del "Regolamento per la serena convivenza tra la cittadinanza e le attività commerciali, di pubblici esercizi e di svago nelle aree private e pubbliche", approvato con Deliberazione di C. C. n. 54 del 15.11.2022).

INDICE

Articolo 1 – Definizione della Consulta della Notte

Articolo 2 – Composizione e costituzione

Articolo 3 - Durata

Articolo 4 - Funzioni

Articolo 5 – Disposizioni finali

Art. 1) Definizione della Consulta della Notte

La Consulta della notte è un organismo istituito dall'art. 2, lettera b, del *"Regolamento per la serena convivenza tra la cittadinanza e le attività commerciali, di pubblici esercizi e di svago nelle aree private e pubbliche"*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 15.11.2022.

Art. 2) Composizione e costituzione

1. La Consulta della Notte della Città di Napoli è stabilmente coordinata dall'Assessore al Turismo ed alle Attività Produttive (o sua/o delegata/o), dall'Assessore alle Politiche sociali (o sua/o delegata/o) e dall'Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro (o sua/o delegata/o).

2. Sono membri di diritto della Consulta della notte:

- il Delegato della Notte
- gli Assessori (o loro delegati) all'Urbanistica, alla Salute e al verde ed alla Polizia Municipale e alla Legalità;
- il Presidente, o suo delegato, della Municipalità, o delle Municipalità competenti per territorio in riferimento alla tematica da trattare nella specifica seduta;
- un rappresentante di ASIA;
- un rappresentante del Dipartimento dell'ASL NA1 territorialmente competente;

3. Possono partecipare alle attività della Consulta della notte, quali membri aggiunti, le organizzazioni ed i gruppi di interesse della società civile, dei cittadini, dei residenti, dei giovani, del mondo della cultura, dei frequentatori dei contesti ricreativi, dei gestori di pubblici esercizi, degli esercenti delle attività commerciali e di intrattenimento.

4. I membri aggiunti della Consulta della notte sono in numero massimo di trenta e presentano apposita richiesta secondo le modalità che saranno specificate nell'Avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Napoli.

5. Possono presentare richiesta di partecipare alla Consulta della notte i soggetti che soddisfino i seguenti criteri:

- per le Associazioni regolarmente riconosciute la regolarità e l'attinenza dello statuto ed un numero di almeno 50 soci iscritti;
- per qualunque aggregazione di persone che, indipendentemente dalla forma giuridica dell'organizzazione, sia portatrice di interessi collettivi, una richiesta sottoscritta da almeno 50 soggetti;

6. IL SUAP valuta le richieste pervenute, secondi i criteri di cui al precedente comma 2, e qualora le stesse superino il numero massimo di 30, ammette i soggetti rientranti nel citato numero massimo, formula apposita graduatoria secondo l'ordine della maggiore rappresentatività in forza del numero di iscritti;

7. La Consulta della notte è costituita, senza oneri finanziari per il Comune, con Disposizione del Dirigente del Servizio Sportello Unico Attività Produttive – SUAP.

8. La Consulta, quale organismo, comunica al Comune un proprio recapito indirizzo di posta elettronica, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune a beneficio di tutti i cittadini per l'inoltro di eventuali segnalazioni/comunicazioni.

9. I membri aggiunti della Consulta comunicano, tempestivamente, al Servizio Sportello Unico Attività Produttive – SUAP - un proprio recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per il ricevimento di tutte le comunicazioni istituzionali.

Art. 3) Durata

La Consulta della notte ha la stessa durata dell'Amministrazione comunale in carica e, comunque, fino al successivo insediamento della nuova Amministrazione.

Art. 4) Funzioni

1. La Consulta della notte ha il compito di elaborare e proporre interventi volti a regolare le diverse realtà legate ai contesti ricreativi e del divertimento serale e notturno della città, per migliorare le condizioni di vivibilità e di convivenza, prevedendo specifici spazi di incontro tra i diversi attori interessati (i residenti, i gestori delle attività commerciali, i cittadini che frequentano i contesti ricreativi) e le istituzioni pubbliche competenti.

In particolare, la Consulta, per l'intero territorio cittadino, collabora con il Comune, con funzioni informative, consultive, e propositive non vincolanti, sui provvedimenti inerenti ai fenomeni di "movida notturna", al fine di pervenire, su tali provvedimenti, ad ogni più ampia possibile concertazione tra le istituzioni e le parti sociali.

2. In caso di richiesta di parere da parte dell'Amministrazione comunale alla Consulta, questa si esprime entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta. Tale termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a dieci giorni, per l'acquisizione di informazioni oggettivamente necessarie per l'espressione del parere richiesto.

Art. 5) Disposizioni finali

1. La Consulta, solo per la prima volta, è convocata dal Dirigente del Servizio Sportello Unico Attività Produttive – SUAP - con la stessa Disposizione di costituzione.

2. Nella prima seduta utile la Consulta, elegge nel proprio interno un soggetto Referente e stabilisce le modalità e la cadenza delle convocazioni successive nonché le modalità di votazione e trasmissione delle proposte elaborate.